



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione del Dirigente	
N. 2/ 9	di data 05/02/21

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 1.07.2020 AL 30.06.2021. VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 52 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - IMPEGNO PER SPESE DI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE "AD HOC" - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.000,00 (IVA INCLUSA) - CIG 05051173BB

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visti:

- il contratto d'appalto di data 15.06.2011 n. di rep. 221, stipulato in esecuzione della determinazione 4.05.2011 n. 13/67, con il quale è stato affidato all'A.T.I. costituita dall'impresa Miorelli Service Spa – capogruppo, con sede legale a Mori (TN) in via Matteotti n. 21 e dall'impresa Euro & Promos FM Soc Coop p.a. - mandante con sede legale ad Udine, via Antonio Zanussi n. 11/13, il servizio di pulizia degli immobili comunali e giudiziari del Comune di Trento, per la durata di sei anni a decorrere dal 1.05.2011 e fino al 30.04.2017, per un corrispettivo pari ad Euro 19,81 al mq./anno (i.v.a. esclusa);
- il successivo atto aggiuntivo di data 28.10.2014 n. di rep. 662, stipulato in esecuzione della determinazione 16.10.2014 n. 13/81, con il quale è stata accolta la variazione di ripartizione delle quote percentuali dell'A.T.I.;
- i contratti d'appalto d.d. 27.04.2017 n. di rep. 931, d.d. 31.10.2017 n. di rep. 972, d.d. 17.07.2018 n. di rep. 1052, d.d. 10.07.2019 n. di rep. 1138 e d.d. 5.08.2020 n. 32 rep. stipulati in esecuzione delle rispettive determinazioni 12.04.2017 n. 40/18, 06.10.2017 n. 40/49, 11.06.2018 n. 40/41, 14.06.2019 n. 40/53 e 25.06.2020 n. 40/33 con le quali l'affidamento del servizio di pulizia per gli immobili di competenza comunale è stato prorogato da ultimo fino al 30.06.2021 alle medesime condizioni tecnico-economiche;

dato atto che, nel periodo di vigenza dei sopracitati contratti:

- a decorrere dal 1.09.2015, per la parte relativa agli Uffici giudiziari (mq. 9.580), nella titolarità del contratto è subentrato di diritto il Ministero della Giustizia, in seguito al trasferimento di competenze delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della Legge 24 aprile 1941 n. 392 disposto dall'art. 1, comma 526 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- con determinazione 26.10.2017 n. 40/57 si è preso atto della variazione di ragione sociale da Euro & Promos FM Soc Coop p.a ad Euro & Promos FM S.p.a;
- con specifiche determinazioni sono state autorizzate estensioni e riduzioni di superficie da pulire a seguito di traslochi, apertura e chiusura di uffici o variazione di frequenza del servizio di pulizia, che hanno determinato una superficie equivalente attualmente appaltata, per i soli edifici comunali, pari a mq. 40.663;

viste le determinazioni 21.08.2012 n. 13/74 e 07.10.2013 n. 13/62 con le quali sono state accolte le richieste di revisione del prezzo contrattuale fissando, da ultimo, in Euro 20,84 a

pagina 1/4

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

mq./anno (i.v.a. esclusa) il corrispettivo dovuto all'A.T.I. sopra citata a decorrere dal 1.09.2013;

visto il Capitolato d'appalto che all'art. 1 "Oggetto del contratto" prevede, tra l'altro, che l'aggiudicataria debba garantire, oltre alle pulizie giornaliere e pulizie periodiche, anche l'esecuzione di pulizie a chiamata e/o straordinarie per interventi imprevedibili e non, ad un prezzo orario offerto in sede di gara;

vista la determinazione 9.12.2020 n. 40/70 con la quale è stata impegnata la spesa presunta di Euro 15.000,00 (iva inclusa), per interventi di pulizie a chiamata e/o straordinarie da effettuare nel periodo dal 1.01.2021 al 30.06.2021, dando atto che, ai sensi del sopracitato articolo del Capitolato, gli stessi saranno eseguiti dall'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto costituita dall'impresa Miorelli Service Spa (capogruppo) e dall'impresa Euro & Promos FM Spa (mandante);

considerato che, secondo le indicazioni della Direzione generale di cui alla nota d.d. 28.12.2020 prot. n. 304237 avente per oggetto "Emergenza Covid-19. Aggiornamento delle misure generali di comportamento" – p.to 5 "Disinfezione superfici/attrezzature uffici" e del Progetto Sicurezza lavoratori di cui alle note d.d. 19.01.2021 prot. 13369 e d.d. 25.01.2021 prot. 17825 aventi per oggetto "Precisioni sugli interventi di sanificazione", la nota dello scrivente Servizio d.d. 28.01.2021 prot. 23529 e la conseguente nota del Progetto Sicurezza lavoratori d.d. 29.01.2021 prot. 24589, nell'eventualità di un caso Covid-19 accertato è necessario che il Dirigente/datore di lavoro provveda all'immediata sospensione dell'attività nell'ufficio o nel locale di lavoro e richieda, dopo aver sentito il medico competente e il Progetto Sicurezza lavoratori, la sanificazione "ad hoc" per i locali e spazi interessati;

chiarito dal Progetto Sicurezza lavoratori con le note sopra citate che per intervento di sanificazione "ad hoc" si intende l'operazione di sanificazione descritta nell'all. 2 del Protocollo generale della P.A.T. ed. 07 – 31.07.2020 e precisamente "(...) Nel caso di SARS-COV-2 l'attività di igienizzazione con ipoclorito di sodio o alcool equivale a quella di disinfezione. La sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti e richiede quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche di soggetti non specializzati" e che a seguito di detti interventi la ditta dovrà rilasciare apposita certificazione a conferma che la sanificazione è stata effettuata e che i relativi spazi possono essere nuovamente utilizzati;

considerato che le tipologie di intervento di sanificazione "ad hoc" di cui sopra, pur rientrando in linea generale nella casistica delle c.d. "pulizie urgenti e imprevedibili" di cui all'art 11 del Capitolato speciale d'appalto, prevedono delle prestazioni ulteriori e maggiormente complesse rispetto a quelle previste da tale articolo, per via delle specifiche esigenze causate dall'emergenza sanitaria in atto che possono richiedere, a seconda delle circostanze, tra l'altro, particolari attrezzature, DPI, prodotti, specializzazione del personale, che non erano inizialmente prevedibili;

vista la proposta formulata da parte della ditta Miorelli Service Spa capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria del vigente contratto d'appalto per il servizio di pulizia degli edifici comunali d.d. 02.02.2021 ns. prot. n. 29794 per l'esecuzione degli interventi di sanificazione "ad hoc" sopra citati con costo quantificato ad Euro/mq di superficie da sanificare per ciascuna delle due tipologie di sanificazioni sopra indicate;

ritenuto congruo il corrispettivo richiesto a fronte di entrambe le tipologie degli interventi, tenuto conto che sono proposte fasce di importo diverse a seconda della tipologia di intervento oltre che delle dimensioni delle aree che devono essere oggetto di sanificazione e che nella determinazione di tali importi confluiscono voci di spesa diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie delle pulizie ordinarie e straordinarie quali, a titolo esemplificativo, e a seconda delle circostanze, le modalità di esecuzione (es. transennamento e segnalazione dell'area di intervento), nonché l'utilizzo di specifici DPI, prodotti ed attrezzature con l'impiego di personale appositamente formato, tenuto conto peraltro delle specifiche esigenze date dall'urgenza dei tempi di intervento;

considerato che non è al momento definibile da qui al 30.06.2021, data di scadenza del contratto d'appalto, la quantità di interventi che si renderanno necessari, la spesa per l'esecuzione degli interventi di sanificazione "ad hoc" è stimata presuntivamente in Euro 5.000,00 (iva inclusa);

ritenuto di avvalersi di quanto disposto dall'art. 52 del Regolamento per la disciplina dei contratti, secondo il quale è prevista la facoltà di effettuare variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021 – 2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 - 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30 dicembre 2020 n. 100/2020/05, prot. n. 306264 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la variazione del contratto di appalto di data 15.06.2011 n. di rep. 221 e dei successivi atti citati in premessa, stipulati con l'A.T.I. costituita dall'impresa Miorelli Service Spa - capogruppo e dall'impresa Euro & Promos FM S.p.a. – mandante per il servizio di pulizia degli immobili comunali, come meglio specificato in premessa a decorrere dal corrente mese di febbraio 2021 per gli interventi di c.d. “sanificazione ad hoc”;
2. di impegnare la spesa presunta di Euro 5.000,00 (iva inclusa) per gli interventi di sanificazione “ad hoc” dando atto che, tenuto conto tra l'altro dell'art. 1 del Capitolato

pagina 3/4

- d'appalto, gli stessi saranno eseguiti dall'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto costituita dall'impresa Miorelli Service Spa – capogruppo e dall'impresa Euro & Promos FM Spa – mandante, spesa che verrà liquidata sulla base degli interventi richiesti ed effettuati;
3. di imputare la spesa complessiva di Euro 5.000,00 iva inclusa al cap. 1564, con riferimento all'esercizio finanziario 2021del P.E.G. 2021 – 2022 – 2023 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la prestazione sarà eseguibile entro il medesimo esercizio finanziario.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
Claudia Zanella

Trento, addì 05/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione del Dirigente

N. 2/ 9

di data 05/02/21

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 1.07.2020 AL 30.06.2021. VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 52 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - IMPEGNO PER SPESE DI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE "AD HOC" - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.000,00 (IVA INCLUSA) - CIG 05051173BB

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	01111.03.01564	U.1.03.02.13.002	5001			5.000,00	"	81114 (7617787)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 9 febbraio 2021